

Area Dipartimentale Gestione e Innovazione delle Tecnologie
U.O. Home Care e Tecnologie Domiciliari
Il Direttore Ing Maurizio Patone

Forlì, 12/12/2022

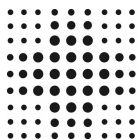
Agli operatori economici
interessati a partecipare alla
procedura di gara

Oggetto: indagine di mercato finalizzata alla “Fornitura in accordo quadro monofornitore di calze e guaine terapeutiche anti-edema (terapia compressiva)” - risposta a richieste chiarimenti

Con riferimento alle richieste di chiarimenti pervenute in data 09/12/2022 agli atti prot. 2022/0331188 – 2022/0331213 – 2022/0331204 - 2022/0331198 in data 12/12/2022 si comunica quanto segue:

QUESITO 1: Si precisa che per ogni distretto potrà essere indicato più di un punto vendita che dovrà essere ubicato in diversi comuni. Pertanto per ogni comune potrà essere indicato un solo punto vendita.”

Premesso che all'interno dello stesso comune possono essere presenti più punti vendita storici con pazienti fidelizzati, chiediamo se è possibile proporre più punti vendita all'interno dello stesso comune. Non chiediamo che questi punti vendita aggiuntivi vengano valutati con maggior punteggio (poiché comprendiamo che la valutazione migliorativa è da destinare alla maggiore o minore capillarità), ma desideriamo avere solo la possibilità di poterli proporre al fine di garantire un miglior servizio all'assistito che potrà così esercitare la propria libertà di scelta e continuare ad essere seguito da chi già conosce le sue necessità.

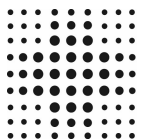


QUESITO 2: “Si precisa che per ogni distretto potrà essere indicato più di un punto vendita che dovrà essere ubicato in diversi comuni. Pertanto per ogni comune potrà essere indicato un solo punto vendita.”

Premesso che si comprende e si condivide l'intento di contare su punti di distribuzione il più possibile diffusi sul territorio per favorire l'utenza che avrà a disposizione una maggiore capillarità di punti di assistenza, pare, certamente, un refuso, il fatto di non poter, comunque, indicare più punti di distribuzione all'interno del territorio di un medesimo distretto. Questo perché là dove ci sono sanitarie ed ortopedie, ci sono certamente utenti che hanno trovato risposta alle loro problematiche specifiche che, nella fattispecie, non sono solo quelle di individuare una marca, un modello ed una misura, bensì di soddisfare esigenze individuali di uso, comfort, patologie che, nel tempo hanno determinato le soluzioni più idonee. Appare, quindi, ovvio, che rinunciare alla disponibilità al servizio di punti di distribuzione che sono riferimento per un certo numero di clienti, in ottemperanza ad un criterio che veda un solo erogatore per Comune, costituisca una diminutio del servizio e non una miglioria. Siamo, pertanto, a chiedere lumi a tale proposito, immaginando che il criterio, mal formulato, voglia in realtà sottintendere che ogni punto di servizio aggiunto per un comune già presidiato non determini, semplicemente, ulteriore punteggio per l'offerente.

RISPOSTA QUESITI 1 e 2 : Si conferma la possibilità di proporre più punti vendita all'interno dello stesso comune.

A tal fine si precisa che relativamente alla specifica A “numero di punti vendita/assistenza ulteriori rispetto al numero indicato nella rete minima di distribuzione prevista come obbligatoria”, potrà essere indicato più di un punto vendita nell'ambito dello stesso **Comune** ma, tali punti vendita ulteriori, non verranno presi in considerazione ai fini della valutazione per la determinazione dell'economicità complessiva.



QUESITO 3: *“Con riferimento al capitolato tecnico, paragrafo OGGETTO E CARATTERISTICHE, là dove si formulano i seguenti requisiti: “La ditta offerente potrà dimostrare la rete di distribuzione dei propri punti vendita di assistenza secondo le seguenti modalità:*

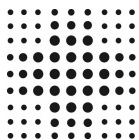
- partecipando come impresa singola ed indicando come subappaltatori le sanitarie individuate come punti vendita/assistenza;*
- partecipando come raggruppamento temporaneo di impresa (già costituito o da costituirsi) indicando i punti vendita/assistenza come componenti del medesimo raggruppamento;*
- partecipando come consorzio e indicando i consorziati come punti vendita/assistenza.”*

In merito al requisito fissato per i consorzi, si chiede un chiarimento circa la possibilità, da parte dei consorzi, di poter subappaltare la fornitura ad altri punti vendita, esterni al consorzio e quindi non riconducibili alla compagine di imprese consorziate, al fine di poter allargare, anche in corso d’opera e, comunque, dietro autorizzazione della stazione appaltante, il numero e la capillarità dei punti di distribuzione e di servizio, per una miglioria del servizio complessivamente offerto, a vantaggio degli assistiti.

In tal modo non sarebbe necessario attendere i tempi del processo amministrativo di adesione e di inclusione nel consorzio per rendere operativo uno o più ulteriori punti di distribuzione, alle condizioni fissate originariamente dall’offerta formulata dal consorzio medesimo”.

RISPOSTA QUESITO 3: si conferma la possibilità per i consorzi di poter subappaltare la fornitura ad altri punti vendita, esterni al consorzio e quindi non riconducibili alla compagine di imprese consorziate.

QUESITO 4: *“con riferimento al Capitolato tecnico, paragrafo RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESA E CONSORZI, lì dove si afferma che “In caso di raggruppamenti temporanei sarà ammessa la possibilità per ciascuna impresa raggruppata di procedere a fatturazione separata relativamente alla quota di fornitura/servizi eseguita.”*



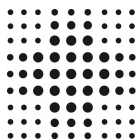
Dato che la fatturazione separata consentirebbe una migliore capacità di seguire le singole pratiche fino alla conclusione con il saldo della fornitura, sia da parte degli erogatori del consorzio che da parte degli uffici protesici dei distretti dell' Ausl della Romagna riducendo errori e disagi che possono riverberarsi sul servizio offerto ai singoli assistiti, chiediamo se la possibilità di procedere con una fatturazione diretta da parte dei singoli erogatori possa applicarsi anche al caso dei consorzi.

Nel paragrafo “condizioni generali di fornitura”, relativamente all’ultimo capoverso “Resta inteso che l’esistenza e quindi la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di validità della fornitura per l’Azienda U.S.L. e pertanto qualora il fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento l’operatività della copertura assicurativa, il contratto di fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito” , si segnala la presenza di un refuso. Pertanto la clausola viene modificata come segue:

“Resta inteso che l’esistenza e quindi la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di validità della fornitura per l’Azienda U.S.L. e pertanto qualora il fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento l’operatività della copertura assicurativa, il contratto di fornitura si risolve di diritto, fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito”.

RISPOSTA QUESITO 4:

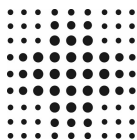
Il consorzio con attività esterna è soggetto passivo IRES (ex art. 73, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986) e IVA (art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 633 del 1972) e può agire come mandatario con o senza rappresentanza dei suoi consorziati nei confronti dei terzi. In ordine alle modalità di fatturazione in presenza di prestazioni rese da imprese consorziate a Pubbliche Amministrazioni, la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 4 agosto 1987, n. 460437 ha individuato le seguenti ipotesi, facendo ricorso proprio alla figura del mandato con o senza rappresentanza:



1. Consorzio che esegue direttamente l'opera, agendo in nome e per conto proprio: il consorzio emette fattura nei confronti dell'Amministrazione committente/cessionaria a fronte del pagamento del corrispettivo ed emette documenti contabili interni, non soggetti ad IVA, nei confronti dei consorziati per imputare a questi ultimi i costi e le spese di competenza, nonché ripartire i corrispettivi riscossi;
2. Consorzio che agisce in nome e per conto dei consorziati: i consorziati emettono direttamente fattura nei confronti dell'Amministrazione committente/cessionaria, ciascuno pro-quota e il consorzio sarà soggetto passivo IVA unicamente per i compensi eventualmente lui corrisposti dai consorziati per l'attività di intermediazione (in senso analogo: risoluzione 2 febbraio 1979, n. 363852);
3. Consorzio che per l'esecuzione dell'opera si avvale dei propri consorziati, agendo in nome proprio ma nell'interesse di questi ultimi: il consorzio emette fattura nei confronti dell'Amministrazione committente/cessionaria a fronte del pagamento del corrispettivo e i consorziati emettono fatture soggette ad IVA nei confronti del consorzio, in relazione alle rispettive prestazioni rese al consorzio (in senso analogo: risoluzione 11 giugno 1981, n. 382237 e risoluzione 29 novembre 1988, n. 550253).

Rimane a discrezione degli operatori economici declinare le modalità di partecipazione alla presente procedura di gara.

Si precisa inoltre che nel paragrafo CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA del capitolato l'ultimo capoverso contiene un refuso (testo indicato fra parentesi): *“Resta inteso che l'esistenza e quindi la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di validità della fornitura per l'Azienda U.S.L. e pertanto qualora il fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento l'operatività della copertura assicurativa, il contratto di fornitura si risolve di diritto (con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale) e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.*



Pertanto la clausola viene modificata come a seguire:

“Resta inteso che l'esistenza e quindi la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di validità della fornitura per l'Azienda U.S.L. e pertanto qualora il fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento l'operatività della copertura assicurativa, il contratto di fornitura si risolve di diritto e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Distinti Saluti

Il Responsabile del Procedimento

Luciano Cimatti